

SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DENOMINATO LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA - TUTELA AMBIENTALE - O.D.V. PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICA E VENATORIA

L'anno 2025 in data ____ del mese di _____ a Reggio Emilia nella sede della Provincia di Reggio Emilia,

tra la **Provincia di Reggio Emilia**, legalmente rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, che agisce in esecuzione del Decreto del Presidente n. ____ del _____

e il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie dell'Associazione denominata **"LEGAMBIENTE Reggio Emilia - Tutela Ambientale - O.D.V."**, con sede in Reggio Emilia, Via Mazzacurati 11, codice fiscale 91071570351, legalmente rappresentata dal Presidente Bokar Diop.

Premesso che:

- l'art. 40 della L.R. 28/07/2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., assegna alle Province i compiti di vigilanza in materia di "protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria" e in materia di "tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e marittime";
- la L.R. 15/02/1994 n. 8 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", all'art. 58 comma 3, dispone che "(...) Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3/07/1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3 bis, della presente legge";
- la L.R. 7/11/2012 n. 11 e ss.mm.ii., "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", all'art. 23 (Vigilanza ittica) assegna alle Province, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 13/2015, lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione avvalendosi, oltre che del proprio personale dipendente e delle guardie volontarie ittiche di cui all'art. 31 del regio decreto n. 1604/1931, anche dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";
- le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono state istituite in Emilia-Romagna dalla Legge Regionale n. 23 del 3 luglio 1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" e ss.mm.ii. e svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali;
- l'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. sopra citata, prevede che la Regione svolga mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE), le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 23/1989, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 6 (incarico alle Guardie Ecologiche Volontarie) e 7 (sospensione e revoca dell'incarico) della medesima legge, che sono attribuite alla Regione;

- con D.G.R. n. 1848 del 30/10/2023 è stata approvata la Direttiva regionale in merito alla “Disciplina del servizio di volontariato di vigilanza ecologica di cui alla L.R. n. 23/1989”;
- l’atto di nomina delle GEV, adottato dalla Regione Emilia-Romagna, conferisce ai soggetti ritenuti idonei, attraverso il superamento di un esame, i poteri di accertamento rispetto alle disposizioni di legge da esercitare nel territorio della provincia di riferimento nell’ambito delle convenzioni stipulate dal raggruppamento di appartenenza, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 23/1989, con gli enti e gli organismi titolari della funzione; l’efficacia della nomina è subordinata ad approvazione con Decreto del Prefetto (art. 138 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773) e alla prestazione di giuramento;
- la citata D.G.R. n. 1848/2023 ha altresì approvato lo schema di convenzione-tipo da stipularsi tra ARPAE ed i Raggruppamenti GEV per l’attuazione dei servizi di vigilanza ecologica;
- la D.G.R. n. 1848 del 30/10/2023 dispone che la sottoscrizione della convenzione con ARPAE consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto esclusivamente nell’ambito dello svolgimento delle funzioni proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, mentre per le altre funzioni di vigilanza l’espletamento dell’attività di accertamento diretto è possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime;
- nel caso della vigilanza in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo della caccia di cui alla L. 157/1992 e L.R. 8/1994 e ss.mm.ii. e della vigilanza in materia di tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. 11/2012 e ss.mm.ii., l’autorità competente è la Provincia, che la esercita in conformità alle direttive regionali approvate con D.G.R. n. 980 del 30/06/2008, “Direttiva alle province per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07”;

Considerato che:

- il responsabile dell’Area Infanzia e Adolescenza, Pari Opportunità e Terzo Settore della Regione Emilia-Romagna, con la determinazione n. 17876 del 22/09/2022 ha provveduto all’iscrizione dell’Ente “Legambiente Reggio Emilia - Tutela Ambientale - O.D.V.”, nella sezione “Organizzazione di Volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (RUNTS) ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020;
- in data 21/12/2023, il Dirigente di ARPAE-SAC di Reggio Emilia ed il Presidente del Raggruppamento “Legambiente Reggio Emilia – Tutela Ambientale - O.D.V.”, hanno stipulato il rinnovo della Convenzione per l’attuazione dei servizi di vigilanza ecologica ai sensi della L.R. n. 23/1989;
- la Provincia di Reggio Emilia ed il Raggruppamento G.E.V. dell’associazione denominata “Legambiente Reggio Emilia - Tutela Ambientale - O.D.V.”, hanno convenuto di stipulare una convenzione triennale non onerosa per l’espletamento dell’attività di vigilanza volontaria in ambito venatorio ed ittico sul territorio provinciale ed altresì per disciplinare le attività di vigilanza all’interno dei parchi pubblici della Provincia di Reggio Emilia;
- la Provincia di Reggio Emilia ha approvato lo schema della presente convenzione con Decreto del Presidente n. ____ del _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 FINALITA'

La Provincia di Reggio Emilia ed il raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato "LEGAMBIENTE Reggio Emilia - Tutela Ambientale - O.D.V.", attraverso la presente convenzione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 23/1989, intendono perseguire le seguenti finalità:

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali, faunistici e ittici con particolare riferimento alle leggi e regolamenti di riferimento;
- promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità;
- concorrere alla tutela del patrimonio naturale, faunistico e ittico e dell'ambiente tramite una collaborazione organizzata e coordinata atta, tra le altre cose, a rilevare e sanzionare violazioni alle norme vigenti in materia di:
 - protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo della caccia di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/94 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
 - tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
 - Regolamento dei Parchi Pubblici della Provincia di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 137 del 22/11/2007 e ss.mm.ii. (artt. 8 e 9 del regolamento medesimo).

L'attività di vigilanza volontaria è svolta esclusivamente a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La presente Convenzione definisce i criteri e le modalità del coordinamento provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie per le attività di vigilanza ittica e venatoria sul territorio della provincia di Reggio Emilia in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 7 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30/06/2008.

ART. 2 ATTIVITA' DEL RAGGRUPPAMENTO

Il Raggruppamento Legambiente Reggio Emilia - Tutela Ambientale - O.D.V. si impegna, per lo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto della presente convenzione, ad utilizzare le GG.EE.VV iscritte al Raggruppamento medesimo in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 23/1989 e delle cognizioni tecnico operative in materia ittica e/o venatoria necessarie allo svolgimento del servizio, con decreto prefettizio valido.

Il coordinamento dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie è svolto dalla Provincia di Reggio Emilia tramite il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale, conformemente al punto 5 lett. a) della Direttiva RER 980/2008.

Referente dell'organizzazione dei servizi per il Raggruppamento sarà esclusivamente il Presidente o un suo delegato, espressamente nominato quale "Responsabile organizzativo delle guardie volontarie" ed incaricato di tenere i contatti con il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale o suo delegato.

Il Raggruppamento:

- mette a disposizione i propri volontari in possesso di nomina approvata con decreto prefettizio in corso di validità e che abbiano conseguito l'abilitazione alla vigilanza ittica e/o venatoria. L'elenco aggiornato dei suddetti volontari è custodito presso il Raggruppamento e presso ARPAE-SAC di Reggio Emilia e trasmesso, ad inizio attività e ad ogni variazione, al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale;
- fornisce alle guardie volontarie gli strumenti e le attrezzature necessari per il servizio di vigilanza, compreso i contrassegni di identificazione rimovibili riportanti la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Prov. di Reggio Emilia" e, nei limiti del proprio bilancio, le divise approvate ai sensi dell'art. 254 del RD 635/1940, che non devono ingenerare confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della Struttura di Polizia Provinciale o delle altre forze di polizia;
- si impegna ad organizzare gli aggiornamenti necessari ad una corretta attività di informazione e di controllo;
- nell'esercizio delle proprie attività di vigilanza, verifica che le GEV siano munite di tesserino personale di riconoscimento e risponde dei propri soci usando i segni distintivi e gli acronimi di propria competenza, in particolare nella predisposizione della modulistica e dei verbali;
- verifica che le GEV, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- si impegna a:
 - garantire la quota minima annuale di almeno 12 servizi di vigilanza formati da una coppia di GG.EE.VV, in divisa;
 - organizzare i servizi di vigilanza secondo una pianificazione mensile che tenga conto delle richieste o indicazioni della Polizia Provinciale e delle necessità emergenti (stagione venatoria, calendario ittico, segnalazioni ricevute, ecc.);
 - comunicare alla Polizia Provinciale il calendario mensile delle attività, entro il mese precedente, e informarla tempestivamente dell'impossibilità di svolgere un'attività programmata;
 - rendicontare i servizi svolti secondo le modalità concordate.

L'attività sarà rivolta all'applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- Legge 11/02/1992, n. 157 e ss.mm.ii.
- L.R. 15/02/1994, n. 8 e ss.mm.ii.
- Regolamenti e calendari venatori regionali
- L.R. 7/11/2012, n. 11 e ss.mm.ii.
- Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 e ss.mm.ii.
- Calendari Pesca e Programmi Ittici regionali
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7 bis, con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento dei Parchi Pubblici della Provincia di Reggio Emilia (Del. Consiglio Provinciale n. 137 del 22-11-2007, modificato con Delibera n. 66 del 03-05-2012)

ART. 3

OBBLIGHI DELLE GG.EE.VV. DURANTE IL SERVIZIO

1. Le GG.EE.VV. svolgono il servizio di vigilanza volontaria esclusivamente a titolo gratuito e sempre per tramite del Raggruppamento che le coordina. Lo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria in nessun caso può dar luogo ad un rapporto di lavoro e ad alcuna pretesa verso l'amministrazione provinciale.
2. Le GG.EE.VV., durante il servizio, sono tenute a:
 - a) mantenere un comportamento irreprensibile con le persone con cui verranno in contatto, omettendo ogni discussione diretta o indiretta con estranei al servizio;
 - b) indossare l'uniforme approvata ai sensi dell'art. 254 del RD 635/1940, e comunque vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della Struttura di Polizia Provinciale o delle altre forze di polizia;
 - c) essere riconoscibili tramite un evidente contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Prov. di Reggio Emilia";
 - d) esibire la tessera di riconoscimento ogni qualvolta siano tenute a qualificarsi;
 - e) compilare con cura ed esattezza i "Rapporti giornalieri di fine servizio della pattuglia" e tutti gli altri moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, assicurando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome;
 - f) osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
 - g) compilare gli eventuali verbali d'accertamento e di sanzione amministrativa nulla omettendo di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e ss.mm.ii., rilasciandone copia ove possibile al trasgressore, possibilmente previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere tempestivamente l'apposita copia all'ufficio del Servizio di Polizia Provinciale;
 - h) in caso di violazioni di natura penale resta fermo l'obbligo di riferirne immediatamente, tramite rapporto scritto, all'Autorità Giudiziaria competente o alla PG disponibile, dandone informazione al più presto al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale.
3. Durante l'espletamento dei servizi di vigilanza è fatto divieto alle GG.EE.VV. di esercitare, in qualsiasi forma, attività venatorie ed alieutiche.
4. Come previsto dalla L.R. 23/89 le GG.EE.VV. non svolgono servizio armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi.

ART. 4

RESPONSABILITÀ e COPERTURA ASSICURATIVA

Il Raggruppamento è responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, della sorveglianza sanitaria, della formazione, dell'informazione e dell'addestramento dei propri volontari iscritti, nonché della dotazione di eventuali dispositivi di protezione individuali.

Eventuali responsabilità civili o penali conseguenti a comportamenti posti in essere dalle guardie volontarie, nell'esercizio del proprio servizio, sono a carico dei singoli responsabili o delle associazioni di appartenenza. Eventuali irregolarità riscontrate nell'espletamento

del servizio saranno comunicate per iscritto al Raggruppamento che prenderà i provvedimenti previsti dal regolamento interno. Nel caso di comportamenti gravi verranno informati gli enti competenti alla nomina, al coordinamento e al controllo delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Il Raggruppamento garantisce che i volontari inseriti nelle attività di vigilanza sono in regola con gli obblighi assicurativi di cui dall'art. 18 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

ART. 5 DOVERI RECIPROCI

Il Raggruppamento, per il tramite del suo Responsabile, si impegna:

1. affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di durata della presente convenzione secondo i calendari presentati e a comunicare immediatamente al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
2. a inviare mensilmente al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale una relazione dell'attività svolta redatta sulla base dei "Rapporti giornalieri" redatti a fine servizio da ogni pattuglia;
3. produrre ogni anno al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale un rendiconto annuale generale riportante il complesso delle attività svolte in materia di vigilanza caccia, pesca e parchi provinciali (numero di guardie coinvolte, numero di servizi effettuati, numero di verbali) e altri eventuali rendiconti concordati;
4. a trasmettere al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale, ad ogni variazione, l'elenco aggiornato delle Guardie operanti in possesso dell'abilitazione per la vigilanza nelle materie ittica e/o venatoria.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale comunica tempestivamente ed esclusivamente al Presidente del Raggruppamento o suo incaricato ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività programmate.

La Provincia di Reggio Emilia si impegna a consultare il Raggruppamento periodicamente e comunque in occasione dell'elaborazione dei programmi annuali delle attività di vigilanza in materia di protezione della fauna selvatica e controllo della caccia e di tutela della fauna ittica e controllo della pesca; a questo proposito è previsto il raccordo tra il Responsabile organizzativo del Raggruppamento e il Responsabile della Polizia Provinciale.

La Provincia di Reggio Emilia promuove il regolare aggiornamento della formazione del personale volontario e si impegna a fornire il necessario adeguato supporto informativo alle guardie volontarie, attraverso il Servizio di Polizia Provinciale.

ART. 6 ONERI

La presente convenzione è stipulata con modalità NON ONEROSE.

ART. 7 DURATA

La presente convenzione avrà validità di tre anni dalla sottoscrizione. Alle parti è data facoltà di interrompere in via anticipata la presente convenzione a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 gg.

ART. 8 CONTROLLI e CONTROVERSIE

L'associazione "Legambiente Reggio Emilia - Tutela Ambientale - O.D.V." si impegna a consentire controlli da parte del Servizio di Polizia Provinciale ai fini di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti con la convenzione.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalla presente convenzione.

Per ogni eventuale vertenza non altrimenti risolvibile tra le parti relativamente alla durata, esecuzione o interpretazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 9 ESENZIONE DALL'IMPOSTA

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. 117/2017 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile
e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia

Il Presidente del Raggruppamento "LEGAMBIENTE
Reggio Emilia - Tutela Ambientale - O.D.V.",